

“Sviluppo Basilicata S.p.A. pubblica l’Avviso Pubblico di seguito riportato, acquisito il Nulla Osta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. 30 aprile 2014, n. 507”.

---

## **AVVISO PUBBLICO**

### **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COINVESTIRE CON IL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL GESTITO DA SVILUPPO BASILICATA S.P.A. - DD.G.R. BASILICATA N. 1626/2011 E 507/2014**

#### **Sviluppo Basilicata S.p.A.**

##### **Premesso**

- che la Regione Basilicata, con D.G.R. 08 novembre 2011 n. 1626, ha costituito il Fondo Regionale di Venture Capital (per brevità detto anche “Fondo”), con una dotazione finanziaria complessiva di € 8.000.000,00, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di PMI locali attraverso specifiche forme di investimento finanziario dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale (*Early Stage*) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (*Expansion*), attraverso l’investimento diretto del Fondo e il co investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa), affidandone la gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- che la Regione Basilicata, con la succitata D.G.R. 08 novembre 2011 n. 1626, ha altresì approvato il Regolamento del Fondo Regionale di Venture Capital (per brevità detto anche “Regolamento”);
- che la Regione Basilicata ha notificato alla Commissione europea il regime di aiuto previsto dalla summenzionata D.G.R. Basilicata n. 1626/2011, identificando tale regime come Aiuto di Stato N. SA 34006 (2011/N) - Italia (Regione Basilicata) - (Fondo Regionale di Venture Capital);
- che la Commissione Europea con Decisione C(2012) 6534 del 18/09/2012 ha stabilito che il regime definito dall’Aiuto di Stato SA 34006 (2011/N) è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3 lettera c) del TFUE;
- che con la D.G.R. 30 aprile 2014, n. 507, è stato modificato il Regolamento del Fondo Regionale di Venture Capital, approvato con la succitata DGR 1626/2011;
- che il Regolamento, così come modificato, prevede che le richieste di ammissione al Fondo potranno essere presentate fino al 31.12.2015, salvo termini diversi, ivi comprese ulteriori proroghe, eventualmente disposti con apposito provvedimento di Giunta Regionale;
- che il citato Regolamento, prevede che gli interventi finanziari si realizzino attraverso due modalità:
  - a) Partecipazioni al capitale sociale;
  - b) Prestiti partecipativi;

- che il medesimo Regolamento regola le modalità di attuazione delle due predette tipologie di investimento finanziario, delle quali determina i limiti massimi di durata e di importo e i criteri per la disciplina delle stesse, prevedendo, inoltre, che entrambe le modalità di investimento si realizzino attraverso l'intervento diretto del Fondo e attraverso il co-investimento da parte di soggetti privati estranei al Fondo (di seguito "Coinvestitori");
- che il medesimo Regolamento:
  - ✓ dispone, altresì, all'art. 4, che per ogni singola operazione, il Fondo interviene fino ad un massimo del 70% e che la restante parte deve provenire da Coinvestitori privati;
  - ✓ prevede, in particolare, all'art. 7, che la quota di coinvestimento privato deve essere apportata almeno per il 15% da Coinvestitori privati esterni e al massimo per il 15% dai soci delle PMI destinatarie dell'intervento;
  - ✓ all'articolo 7 stabilisce, inoltre, che i Coinvestitori privati esterni interessati ad investire insieme al Fondo saranno individuati da Sviluppo Basilicata attraverso procedure trasparenti ed ampiamente pubblicizzate, disponendo, nel contempo, che i rapporti con i Coinvestitori saranno regolati da appositi accordi il cui schema sarà definito congiuntamente tra il Soggetto Gestore e la Regione Basilicata, all'interno del quale saranno definiti, nel rispetto del Regolamento, le modalità di collaborazione, i rispettivi diritti ed obblighi, cui le parti dovranno attenersi nelle varie fasi dell'operazione, e i criteri sulla base dei quali verrà determinata la remunerazione delle operazioni;

## **AVVISA:**

### **Articolo 1. Finalità dell'Avviso Pubblico**

1. Il presente Avviso Pubblico è volto a raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da parte dei potenziali Coinvestitori privati esterni al fine di costituire un apposito Elenco ufficiale dei Coinvestitori privati esterni (di seguito "Elenco") autorizzati ad operare insieme al Fondo Regionale di Venture Capital.
2. Potranno coinvestire insieme al Fondo soltanto i soggetti esterni iscritti nell'Elenco di cui al comma 1.
3. Tale iscrizione comporta la possibilità per il Coininvestitore di segnalare i settori merceologici o gli altri criteri di selezione delle operazioni proposte dalle PMI di suo interesse.
4. I soggetti iscritti nell'Elenco sono obbligati a mantenere i requisiti per l'ammissione, di cui al seguente articolo, e possono richiederne in qualsiasi momento la cancellazione.

### **Articolo 2. Soggetti abilitati a presentare la manifestazione d'interesse**

1. Possono presentare una manifestazione d'interesse per l'iscrizione all'Elenco, redatta in

base al modello di cui all'Allegato A al presente Avviso Pubblico, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti di natura privata interessati a coinvestire, a titolo di coinvestitori privati esterni, con il Fondo Regionale di Venture Capital che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste al comma successivo.

2. Non possono essere inseriti nell'Elenco:

- a. i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo - salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. i soggetti i cui organi sono sottoposti a sospensione secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (ove applicabile), ovvero al provvedimento equivalente previsto dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;
- c. i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 38, comma 1, lettere b), c), d), m) e m-ter), del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.<sup>i</sup>, ove applicabili, e 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.<sup>ii</sup>. Ai fini dei requisiti di cui al citato art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. è considerato socio di maggioranza ciascuno dei due soci al 50%, qualora si tratti di società con due soli soci che detengono ognuno il 50% del capitale sociale;
- d. gli Organismi di Ricerca - come definiti dalla Comunicazione della Commissione europea recante la Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/01 del 30/12/2006) - ed altri soggetti pubblici o pubblici-privati non in grado di dimostrare di operare in conformità al principio dell'investitore privato di cui al punto 3.2 degli "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese"(2006/C 194/02) pubblicata sulla G.U.U.E. C194 del 18/08/2006;
- e. i soggetti che non sono "investitori qualificati" ai sensi della normativa vigente, qualora non abbiano competenza ed esperienza necessarie, in relazione al proprio profilo operativo, a valutare il rischio connesso all'operazione di co-investimento da realizzarsi prevalentemente in strumenti di equity o quasi equity a favore di società non quotate nei mercati regolamentati.

3. Rispetto al coinvestitore individuato per la realizzazione dell'operazione Sviluppo Basilicata verificherà il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) e lettera i) - ove il requisito di cui a quest'ultima lettera sia applicabile, trattandosi di soggetto tenuto al rispetto dei relativi obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali - del D.Lgs. n. 163/2006, e inoltre la capacità finanziaria idonea a realizzare l'operazione stessa.

### **Articolo 3. Presentazione delle manifestazioni d'interesse**

1. Le manifestazioni d'interesse devono essere redatte in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata, conformemente al modello di cui all'Allegato A al presente Avviso Pubblico, quale sua parte integrante e sostanziale, disponibile in formato elettronico sui siti Internet [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e

[www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it); esse devono contenere tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni richiesti nel citato Allegato A.

2. La manifestazione di interesse deve essere corredata di copia fotostatica di idoneo documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
3. Le manifestazioni d'interesse dovranno essere spedite tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, mediante strumenti di spedizione che diano certezza circa la data di ricezione, o a mano, a Sviluppo Basilicata S.p.A., Via Centomani n. 11 – 85100 Potenza in plico chiuso recante chiaramente il mittente e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COINVESTIRE CON IL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL – REGIONE BASILICATA – GESTITO DA SVILUPPO BASILICATA S.P.A.".
4. Le manifestazioni d'interesse possono essere presentate a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul B.U.R. Basilicata e fino al 31/12/2016 e fino a concorrenza delle risorse il cui esaurimento sarà comunicato da Sviluppo Basilicata sul proprio sito istituzionale, salvo proroghe.

#### **Articolo 4. Modalità di iscrizione**

1. Saranno ammessi all'Elenco ufficiale dei Coinvestitori privati esterni autorizzati ad operare insieme al Fondo soltanto i soggetti che:
  - ✓ abbiano formalmente presentato la manifestazione d'interesse, conformemente all'Allegato A, adeguatamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - ✓ risultino in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi all'atto della manifestazione di interesse e della documentazione e delle informazioni eventualmente acquisite da Sviluppo Basilicata.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. si riserva di effettuare controlli, nel rispetto della normativa vigente, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii e di acquisire ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione nell'Elenco.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. segnala ai partecipanti al presente Avviso Pubblico le eventuali carenze o irregolarità riscontrate, invitandoli a regolarizzare o a completare la documentazione o le dichiarazioni presentate, oppure a presentare chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle informazioni o dei dati forniti.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, Sviluppo Basilicata comunicherà, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le motivazioni dell'esclusione al partecipante, che potrà evitare tale esclusione sanando, laddove possibile, le cause della stessa ovvero dimostrando adeguatamente la loro infondatezza.
5. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse con l'iscrizione nell'Elenco o con l'emanazione del provvedimento di esclusione da parte di Sviluppo Basilicata. L'iscrizione e l'esclusione dovranno essere comunicate al soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse. L'Elenco dei Coinvestitori sarà pubblicato sui siti internet: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it) e sarà costantemente aggiornato.

6. Qualora, dopo l'avvenuta iscrizione nell'Elenco, un Coinvestitore ammesso perda i requisiti previsti per l'iscrizione ovvero contravvenga agli impegni assunti rispetto al Fondo, Sviluppo Basilicata S.p.A. ne disporrà d'ufficio la cancellazione, dandone formale comunicazione preventiva all'interessato, che potrà chiedere una nuova valutazione dopo aver sanato le cause ostative al mantenimento dell'iscrizione ovvero aver adeguatamente dimostrato l'infondatezza delle motivazioni addotte.

#### **Articolo 5. Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento è il Dott. Vito Pinto, responsabile del Settore Ingegneria Finanziaria di Sviluppo Basilicata S.p.A., tel. 0971 506632, e-mail: [vito.pinto@sviluppoabasilicata.it](mailto:vito.pinto@sviluppoabasilicata.it).

#### **Articolo 6. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Sviluppo Basilicata S.p.A. informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti .
2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto legislativo.
3. Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata, nella persona del suo legale rappresentante. I dati conferiti potranno essere utilizzati dal personale del Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo aziendale o per adempiere a specifici obblighi di legge.
4. Per conoscere l'elenco completo dei Responsabili del trattamento e per l'esercizio dei diritti previsti nell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione o opposizione, il candidato potrà rivolgersi a SVILUPPO BASILICATA S.p.A., Titolare del trattamento, con sede in Via Centomani, n. 11 - 85100 Potenza, tel. 0971 50661, fax 0971 506664, e-mail [info@sviluppoabasilicata.it](mailto:info@sviluppoabasilicata.it), P.E.C. [sviluppoabasilicata@legalmail.it](mailto:sviluppoabasilicata@legalmail.it).

#### **Articolo 7. Pubblicità – Informazioni - Allegati**

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul B.U.R. Basilicata ed è reso disponibile sui siti internet: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it).
2. Sviluppo Basilicata si riserva di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale e su quello della Regione Basilicata informazioni e avvisi relativi alla procedura in oggetto.
3. Informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso Pubblico potranno essere richiesti a Sviluppo Basilicata S.p.A. - Via Centomani, 11 - 85100 Potenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: [vito.pinto@sviluppoabasilicata.it](mailto:vito.pinto@sviluppoabasilicata.it).

4. Al presente Avviso segue il seguente allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

**Allegato A** - Modulo per la "Manifestazione di interesse a coinvestire".

#### **Articolo 8. Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si rinvia alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibile con la tipologia di aiuti di cui al presente Avviso.

**F.TO**

**L'Amministratore Unico**

**Dr. Raffaele Ricciuti**

<sup>i</sup> Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.:

**“Art. 38. Requisiti di ordine generale**

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (ora [art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.](#)) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#) (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.](#)); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#); l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

---

*(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

*(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);

*(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)*

*(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'[articolo 40, comma 9-quater](#), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

*(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

*(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

*(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

*(omissis)".*

ii Si riporta di seguito il testo dell'articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.:

**"Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione**

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari e astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di



---

attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'[articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.](#)”.